

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), e all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2016, recante “individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2016-2018, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)”;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e in particolare l'articolo 7 che ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) per il triennio 2016-2018, per la parte normativa ed economica, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

S.I.U.L.P.

S.A.P.

S.I.A.P.

UGL - Polizia di Stato

S.I.L.P. CGIL

CONSAP - ADP-ANIP-ITALIA SICURA

FEDERAZIONE COISP

FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA - M.P. - P.N.F.D.)

per il Corpo di polizia penitenziaria:

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UIL PA PP

S.I.N.A.P.Pe.

CISL FNS

USPP

F.S.A. - C.N.P.P.

CGIL FP - PP

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il triennio 2016-2018, parte normativa e economica, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data [redacted] dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 27 febbraio 2017, di ripartizione del fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

Visti gli articoli 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ____ gennaio 2018, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195

del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia,

Decreta:

TITOLO I

Forze di polizia a ordinamento civile

Art. 1. Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all'anno 2016, si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento **dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti**. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento **del predetto indice** e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2 Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, è fissato in euro **174,62** annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------------------

		Euro	Euro
Vice questore aggiunto	150,00	24,00	26.193,00
Commissario Capo	144,50	23,12	25.232,59
Commissario	139,00	22,24	24.272,18
Vice Commissario	133,25	21,32	23.268,12
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	22,24	24.272,18
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	21,68	23.661,01
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	21,28	23.224,46
Ispettore Capo	128,00	20,48	22.351,36
Ispettore	124,00	19,84	21.652,88
Vice Ispettore	120,75	19,32	21.085,37
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	19,60	21.390,95
Sovrintendente Capo	120,25	19,24	20.998,06
Sovrintendente	116,25	18,60	20.299,58
Vice Sovrintendente	112,25	17,96	19.601,10
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	18,16	19.819,37
Assistente Capo	111,50	17,84	19.470,13
Assistente	108,00	17,28	18.858,96
Agente scelto	104,50	16,72	18.247,79
Agente	101,25	16,20	17.680,28

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro **175,71** annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro

Vice questore aggiunto	150,00	37,63	26.356,50
Commissario Capo	144,50	36,25	25.390,10
Commissario	139,00	34,87	24.423,69
Vice Commissario	133,25	33,42	23.413,36
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	34,87	24.423,69
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	33,99	23.808,71
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	33,36	23.369,43
Ispettore Capo	128,00	32,11	22.490,88
Ispettore	124,00	31,10	21.788,04
Vice Ispettore	120,75	30,29	21.216,98
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	30,73	21.524,48
Sovrintendente Capo	120,25	30,16	21.129,13
Sovrintendente	116,25	29,16	20.426,29
Vice Sovrintendente	112,25	28,16	19.723,45
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	28,47	19.943,09
Assistente Capo	111,50	27,97	19.591,67
Assistente	108,00	27,09	18.976,68
Agente scelto	104,50	26,21	18.361,70
Agente	101,25	25,40	17.790,64

3. A decorrere dal **1° ottobre 2017**, il valore del punto parametrico di cui **all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo**, resta fissato in euro **175,71** annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella, tenuto conto della scala parametrica così come modificata dall'articolo **45, comma 1, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95**:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Vice questore aggiunto	154,00	38,63	27.059,34
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	37,75	26.444,36
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	37,12	26.005,08
Vice Commissario	136,75	34,30	24.028,34
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	37,12	26.005,08
Sostituto Commissario	143,50	36,00	25.214,39
Ispettore Superiore (con 8 anni)	140,00	35,12	24.599,40
Ispettore Superiore	137,50	34,49	24.160,13
Ispettore capo	133,50	33,49	23.457,29
Ispettore	131,00	32,86	23.018,01
Vice Ispettore	124,75	31,29	21.919,82
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	32,86	23.018,01
Sovrintendente Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	31,54	22.095,53
Sovrintendente Capo	124,25	31,17	21.831,97
Sovrintendente	121,50	30,48	21.348,77

Vice Sovrintendente	116,75	29,28	20.514,14
Assistente Capo “coordinatore”	121,50	30,48	21.348,77
Assistente Capo (con 5 anni nel grado)	117,00	29,35	20.558,07
Assistente scelto	116,50	29,22	20.470,22
Assistente	112,00	28,09	19.679,52
Agente scelto	108,50	27,22	19.064,54
Agente	105,25	26,40	18.493,48

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, è fissato in euro **178,05** annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	67,10	26.796,53
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	65,98	26.351,40
Vice Commissario	136,75	60,97	24.348,34
Sostituto Commissario “coordinatore”	148,00	65,98	26.351,40
Sostituto Commissario	143,50	63,98	25.550,18
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	62,42	24.927,00
Ispettore Superiore	137,50	61,30	24.481,88
Ispettore capo	133,50	59,52	23.769,68
Ispettore	131,00	58,40	23.324,55
Vice Ispettore	124,75	55,62	22.211,74
Sovrintendente Capo “coordinatore”	131,00	58,40	23.324,55
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	56,06	22.389,79
Sovrintendente Capo	124,25	55,39	22.122,71
Sovrintendente	121,50	54,17	21.633,08
Vice Sovrintendente	116,75	52,05	20.787,34
Assistente Capo “coordinatore”	121,50	54,17	21.633,08
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	52,16	20.831,85

Assistente scelto	116,50	51,94	20.742,83
Assistente	112,00	49,93	19.941,60
Agente scelto	108,50	48,37	19.318,43
Agente	105,25	46,92	18.739,76

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui al comma 3 **includono** l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi **degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 3, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4 Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	52,98	868,08

Commissario/Commissario penitenziario	51,50	859,20
Vice Commissario	50,38	825,38
Sostituto Commissario “coordinatore”	51,50	849,90
Sostituto Commissario	51,50	849,90
Ispettore Superiore (con 8 anni)	50,90	840,00
Ispettore Superiore	50,90	840,00
Ispettore capo	50,48	803,98
Ispettore	50,48	803,98
Vice Ispettore	48,92	779,02
Sovrintendente Capo “coordinatore”	47,38	754,58
Sovrintendente Capo (con 4 anni nel grado)	48,69	775,39
Sovrintendente Capo	48,69	775,39
Sovrintendente	48,69	775,39
Vice Sovrintendente	47,87	731,77
Assistente Capo “coordinatore”	47,84	728,34
Assistente Capo (con 5 anni nel grado)	47,78	662,88
Assistente scelto	47,78	662,88
Assistente	47,78	662,88
Agente scelto	44,17	606,57
Agente	44,14	563,44
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	43,90	531,70

Art. 5 Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per gli anni 2016 e 2017 è corrisposto al personale un importo mensile *una tantum* di natura obbligatoria a carattere accessorio da corrispondere su base mensile in relazione al periodo di servizio prestato, negli importi annui indicati nella seguente tabella:

	2016	2017
Polizia di Stato	59,37	188,31
Polizia Penitenziaria	54,46	172,97
Corpo Forestale dello Stato	43,43	0

Art. 6 Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010 n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018		Feriale	Notturno o festivo
Qualifiche ed equiparate	Parametri	Euro	Euro

Commissario Capo	150,50	15,67	17,72
Commissario	148,00	15,41	17,42
Vice Commissario	136,75	14,24	16,11
Sostituto commissario coordinatore	148,00	15,41	17,42
Sostituto commissario	143,50	14,94	16,90
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,58	16,49
Ispettore Superiore s.UPS	137,50	14,32	16,20
Ispettore Capo	133,50	13,90	15,72
Ispettore	131,00	13,64	15,44
Vice Ispettore	124,75	12,98	14,68
Sovrintendente Capo Coordinatore	131,00	13,64	15,44
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,09	14,81
Sovrintendente Capo	124,25	12,93	14,63
Sovrintendente	121,50	12,65	14,30
Vice Sovrintendente	116,75	12,16	13,76
Assistente Capo Coordinatore	121,50	12,65	14,30
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,19	13,78
Assistente Capo	116,50	12,12	13,71
Assistente	112,00	11,66	13,19
Agente scelto	108,50	11,30	12,78
Agente	150,25	10,95	12,39

Art. 7 Permessi brevi

1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, **ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**. I permessi **di cui al primo periodo** non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le **cinquantaquattro** ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. **Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.**

Art. 8 Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di **sei anni** che intende avvalersi del congedo parentale previsto

dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di **sei anni** e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di et  non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di et  compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternit  non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessit  di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneit  al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilit  ed e' computato nell'anzianit  di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternit  o di paternit  e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilit .

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 9. Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro **i diciotto mesi successivi**. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro **i diciotto mesi successivi** a quello di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.
5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Art. 10. Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.
- 7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il**

personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Art. 11. Trattamento di missione

1. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonché il rimborso dei vagoni letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

Art. 12 Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, **compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00** per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 13 Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17 comma 8 della legge 23 marzo 1983 n. 78.

TITOLO II

Forze di polizia ad ordinamento militare

Art. ____. *Ambito di applicazione e durata.*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018**.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento **dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti**. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento **del predetto indice** e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. __ Nuovi stipendi

1. A decorrere dal **1° gennaio 2016**, il valore del punto parametrico di cui **all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184**, è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	24,00	26.193,00
Capitano	144,50	23,12	25.232,59
Tenente	139,00	22,24	24.272,18
Sottotenente	133,25	21,32	23.268,12

Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	22,24	24.272,18
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	21,68	23.661,01
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	21,28	23.224,46
Maresciallo capo	128,00	20,48	22.351,36
Maresciallo ordinario	124,00	19,84	21.652,88
Maresciallo	120,75	19,32	21.085,37
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	19,60	21.390,95
Brigadiere capo	120,25	19,24	20.998,06
Brigadiere	116,25	18,60	20.299,58
Vice Brigadiere	112,25	17,96	19.601,10
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	18,16	19.819,37
Appuntato scelto	111,50	17,84	19.470,13
Appuntato	108,00	17,28	18.858,96
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	16,72	18.247,79
Carabiniere/Finanziere	101,25	16,20	17.680,28

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle

Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	37,63	26.356,50
Capitano	144,50	36,25	25.390,10
Tenente	139,00	34,87	24.423,69
Sottotenente	133,25	33,42	23.413,36
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	34,87	24.423,69
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	33,99	23.808,71
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	33,36	23.369,43
Maresciallo capo	128,00	32,11	22.490,88
Maresciallo ordinario	124,00	31,10	21.788,04
Maresciallo	120,75	30,29	21.216,98
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	30,73	21.524,48
Brigadiere capo	120,25	30,16	21.129,13
Brigadiere	116,25	29,16	20.426,29
Vice Brigadiere	112,25	28,16	19.723,45
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	28,47	19.943,09
Appuntato scelto	111,50	27,97	19.591,67
Appuntato	108,00	27,09	18.976,68

Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	26,21	18.361,70
Carabiniere/Finanziere	101,25	25,40	17.790,64

3. A decorrere dal **1° ottobre 2017**, il valore del punto parametrico di cui **all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo**, resta fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella, tenuto conto della scala parametrica così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Tenente Colonnello	154,00	38,63	27.059,34
Maggiore	154,00	38,63	27.059,34
Capitano	150,50	37,75	26.444,36
Tenente	148,00	37,12	26.005,08
Sottotenente	136,75	34,30	24.028,34
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	37,12	26.005,08
Luogotenente	143,50	36,00	25.214,39
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	35,12	24.599,40
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	34,49	24.160,13
Maresciallo capo	133,50	33,49	23.457,29
Maresciallo ordinario	131,00	32,86	23.018,01
Maresciallo	124,75	31,29	21.919,82
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	32,86	23.018,01
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	31,54	22.095,53
Brigadiere capo	124,25	31,17	21.831,97
Brigadiere	121,50	30,48	21.348,77
Vice Brigadiere	116,75	29,28	20.514,14

Appuntato scelto “qualifica speciale”	121,50	30,48	21.348,77
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	29,35	20.558,07
Appuntato scelto	116,50	29,22	20.470,22
Appuntato	112,00	28,09	19.679,52
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	27,22	19.064,54
Carabiniere/Finanziere	105,25	26,40	18.493,48

4. A decorrere dal **1° gennaio 2018**, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Capitano	150,50	67,10	26.796,53
Tenente	148,00	65,98	26.351,40
Sottotenente	136,75	60,97	24.348,34
Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	148,00	65,98	26.351,40
Luogotenente	143,50	63,98	25.550,18
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	62,42	24.927,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	61,30	24.481,88
Maresciallo capo	133,50	59,52	23.769,68
Maresciallo ordinario	131,00	58,40	23.324,55
Maresciallo	124,75	55,62	22.211,74
Brigadiere capo “qualifica speciale”	131,00	58,40	23.324,55
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	56,06	22.389,79
Brigadiere capo	124,25	55,39	22.122,71
Brigadiere	121,50	54,17	21.633,08

Vice Brigadiere	116,75	52,05	20.787,34
Appuntato scelto “qualifica speciale”	121,50	54,17	21.633,08
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	52,16	20.831,85
Appuntato scelto	116,50	51,94	20.742,83
Appuntato	112,00	49,93	19.941,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	48,37	19.318,43
Carabiniere/Finanziere	105,25	46,92	18.739,76

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai **precedenti commi**, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193*, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla *legge 29 aprile 1976, n. 177*, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’*articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

6. I valori stipendiali di cui al comma 3 **includono** l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e **1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147**.

Art. __ Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto **previsto dall’articolo __ (nuovi stipendi), commi 2 e 3**, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’*articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata **INPS**, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’*articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312*, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. __ Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell’indennità pensionabile di cui agli articoli *10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del*

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Capitano	52,98	868,08
Tenente	51,50	859,20
Sottotenente	50,38	825,38
Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	51,50	849,90
Luogotenente	51,50	849,90
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	50,90	840,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	50,90	840,00
Maresciallo capo (con 10 anni nel grado)	50,48	803,98
Maresciallo capo	50,48	803,98
Maresciallo ordinario	48,92	779,02
Maresciallo	47,38	754,58
Brigadiere capo “qualifica speciale”	48,69	775,39
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	48,69	775,39
Brigadiere capo	48,69	775,39
Brigadiere	47,87	731,77
Vice Brigadiere	47,84	728,34
Appuntato scelto “qualifica speciale”	47,78	662,88
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	47,78	662,88
Appuntato scelto	47,78	662,88
Appuntato	44,17	606,57
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	44,14	563,44
Carabiniere/Finanziere	43,90	531,70

Art. ____ Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per gli anni 2016 e 2017 è corrisposto al personale un importo una tantum **di natura obbligatoria a carattere accessorio da corrispondere su base mensile in relazione al periodo di servizio prestato, negli importi annui indicati** nella seguente tabella:

	2016	2017
Arma dei Carabinieri	60,64	192,92
Guardia di Finanza	59,59	189,71

Art. ____ Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 1° ottobre 2010 n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018		Feriale	Notturno o festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro
Capitano	150,50	15,67	17,72
Tenente	148,00	15,41	17,42
Sottotenente	136,75	14,24	16,11
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	15,41	17,42
Luogotenente	143,50	14,94	16,90
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	14,58	16,49
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	14,32	16,20
Maresciallo capo	133,50	13,90	15,72
Maresciallo ordinario	131,00	13,64	15,44
Maresciallo	124,75	12,98	14,68
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	13,64	15,44
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,09	14,81
Brigadiere capo	124,25	12,93	14,63
Brigadiere	121,50	12,65	14,30
Vice Brigadiere	116,75	12,16	13,76
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	12,65	14,30
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,19	13,78
Appuntato scelto	116,50	12,12	13,71
Appuntato	112,00	11,66	13,19
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	11,30	12,78
Carabiniere/Finanziere	150,25	10,95	12,39

Art. .. *Compenso forfettario di impiego.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfettario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

<i>Grado</i>	<i>Fascia</i>	<i>Importo lun.-ven.</i>	<i>sab.,dom. e festivi</i>
<i>Carabiniere/Finanziere Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto Appuntato Appuntato Scelto</i>	<i>I</i>	<i>64,00</i>	<i>128,00</i>
<i>Vicebrigadiere Brigadiere Brigadiere Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo</i>	<i>II</i>	<i>68,00</i>	<i>136,00</i>
<i>Maresciallo Maggiore/Maresciallo</i>	<i>III</i>	<i>74,00</i>	<i>148,00</i>

<i>Aiutante</i> <i>Luogotenente</i> <i>Sottotenente</i> <i>Tenente</i> <i>Capitano</i>			
--	--	--	--

Art. __ *Permessi brevi.*

1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per **espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.** I permessi **di cui al primo periodo** non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le **cinquantaquattro ore** nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
- 4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il militare può essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.**

Art. __ *Licenza straordinaria per congedo parentale*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori **di sei anni** che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di **sei anni** e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. ____ *Licenza ordinaria.*

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro **i diciotto mesi successivi**. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro **i diciotto mesi successivi** a quello di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.

Art. __ *Orario di lavoro*

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Art. _____ *Trattamento di missione*

1. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonché il rimborso dei vagoni letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

Art. __ *Tutela legale*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, **compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00** per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. __ Efficienza dei servizi istituzionali

1. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente: "4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, sentite, al fine di acquisire osservazioni e suggerimenti ai sensi dell'articolo 59, le Rappresentanze militari centrali, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo."

Art. __ Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, **operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, ottavo comma, della legge 23 marzo 1983 n. 78.**

**TITOLO III
Disposizioni finali**

Art. ____

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. __ *Norma programmatica*

1. Le risorse di cui alla seguente tabella non impiegate dalle precedenti disposizioni sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, **il cui accordo è da concludersi** entro il 28 febbraio 2018, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

Corpo di polizia	Risorse disponibili a decorrere dal 2018

2. Qualora entro la predetta data non si provveda alla definizione del predetto accordo le risorse, come ripartite nella tabella di cui al comma 1 sono destinate, per ciascuna Forza di polizia, all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Art. ____ Copertura finanziaria

1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.